Contratto

tra

AGENZIA RADIO TRAFFIC spa, con sede legale a Milano in viale Sarca 336, partita IVA 10682570154, in persona del legale rappresentante, ing. Francesco Mazzone, Amministratore Delegato (di seguito "il Cliente")

- **da una parte**

e

ASTORRI s.a.s di Astorri Claudio & C. con sede legale in Milano Due, Segrate (MI) Residenza Spiga, 161, partita IVA 04276830967, in persona del socio accomandatario Claudio Astorri (di seguito "La Società");

- **dall'altra parte**

(il Cliente e la Società di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

premesso che

a - il Cliente è Agenzia di Informazione nel settore della produzione e distribuzione di servizi di Info-Mobilità per la Radio, la TV, i New Media e le Aziende a livello nazionale e internazionale;

b - il Cliente ha elaborato un obiettivo di crescita della/delle sua linea radiofonica di servizi e di migliore valorizzazione commerciale sul mercato italiano attraverso un Progetto che intende realizzare avvalendosi anche dell'operato della Società;

c - il Cliente intende pertanto affidare alla Società la fornitura di attività di consulenza finalizzata alla realizzazione del suddetto Progetto (di seguito, la "Consulenza");

d - La Società è dotata di personale e mezzi propri, ed ha dichiarato di avere le capacità e le cognizioni tecniche necessarie per prestare a favore di il Cliente la Consulenza richiesta;

Con il presente Contratto, le Parti intendono disciplinare il conferimento alla Società dell'incarico di fornire Consulenza a favore di il Cliente nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;

tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto.

1.1 - Con la sottoscrizione del presente Contratto, e per tutta la durata dello stesso, la Società s'impegna a prestare a favore di il Cliente la propria attività di Consulenza come definita nelle premesse, eseguendo e soddisfacendo qualunque richiesta di il Cliente in ordine alla Consulenza stessa.

1.2 - Resta inteso che, nell'espletamento della propria attività, la Società dovrà collaborare con le varie strutture interne di il Cliente secondo gli accordi con il Legale Rappresentante o di un referente da questo delegato.

Articolo 2 – Svolgimento dell'attività di Consulenza – Esclusiva e non concorrenza.

La Consulenza dovrà essere svolta dalla Società con l'osservanza dei livelli di diligenza richiesti dalla natura dell'incarico ad essa conferito con il presente Contratto, nonché nel pieno rispetto delle norme di correttezza professionale. La Consulenza sarà svolta dalla Società a favore di il Cliente in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e/o di potere gerarchico con il Cliente, con piena ed esclusiva responsabilità della Società.

2.1 - Pur nell'assoluta libertà di programmazione ed organizzazione delle attività necessarie e/o opportune per consentire il miglior svolgimento della Consulenza come definita dall'articolo 1, la Società porrà in essere tutte le attività che si renderanno necessarie e/o opportune per consentire il migliore svolgimento di detta Consulenza. In tal senso la Società si impegna a garantire anche la presenza presso la sede di il Cliente in almeno 2 giornate al mese.

2.2 - Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società non assume alcun potere o facoltà di rappresentare il Cliente nei rapporti con i terzi, fatta salva la facoltà della Società di compiere singoli atti in nome e per conto di il Cliente, previa espressa autorizzazione scritta della stessa.

2.3 - La Società s'impegna nei confronti di il Cliente e per tutta la durata del contratto a non svolgere la medesima attività di Consulenza oggetto del

presente accordo a favore di alcuna società nazionale e internazionale concorrente.

2.4 - La Società si impegna altresì a non svolgere attività che possano recare, direttamente o indirettamente, danno a il Cliente che sin d'ora garantisce alla Società la possibilità di continuare a svolgere le attività dalla stessa già esercitate ad oggi così come quelle svolte da società terze eventualmente partecipate dal Sig. Claudio Astorri ferme le preclusioni indicate sub 2.4.1.

2.4.1 - Le Parti si danno reciprocamente atto che nessun compenso aggiuntivo spetterà alla Società in relazione a quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo 2.4 avendone le Parti tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 4.

2.5 - In caso di inadempimento della Società all'obbligo di cui al precedente art. 2.4, la Società sarà tenuta a pagare il risarcimento del danno.

Articolo 3 – Durata e Recesso.

Il presente Contratto avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dal 1/1/2019 e quindi sino al 31/12/2019; a tale ultima data il contratto terminerà e verrà meno di pieno diritto, senza necessità di formalità alcuna, essendo esclusa qualsiasi proroga o rinnovo tacito o implicito del Contratto stesso.

Articolo 4 – Corrispettivo.

4.1 - Le Parti convengono espressamente che il compenso a favore della Società per l'attività di Consulenza come definita dall'articolo 1 e per la durata di cui all'articolo 3, che precedono, sarà pari a Euro 8.400 oltre IVA 22%. Tale importo sarà corrisposto in rate mensili di Euro 700 oltre Iva previa emissione di regolari fatture della Società, con pagamento a 30 giorni data fattura (emessa il 1° del mese). Inoltre e soltanto in caso di superamento della soglia di Euro 100.000 dei contratti maturati nel corso dell'anno 2019 sarà riconosciuto alla Società un premio consistente nel 7% del valore eccedente, anche nel caso in cui la fatturazione delle prestazioni dei clienti interessati si estendesse all'anno 2020.

4.2 - Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutti i costi e delle spese che la Società sosterrà per l'espletamento della propria attività.

4.3 - Le Parti si danno reciprocamente atto che, oltre al corrispettivo di cui al paragrafo 4.1, che precede, il Cliente dovrà riconoscere alla Società un rimborso per le sole spese di trasferta specifiche e mirate a visita ai clienti o potenziali clienti, solo se concordate e debitamente preventivate e giustificate con ricevuta fiscale.

Articolo 5 - Diritto d'autore e diritti sui materiali forniti.

5.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società prende atto ed accetta che i diritti derivanti da qualunque idea, suggerimento o perfezionamento di natura tecnica, creativa o organizzativa della Società che sia stata studiata, ottenuta o realizzata in costanza del presente rapporto appartengono a il Cliente. Analogamente il Cliente acquisirà tutti i diritti su ogni materiale eventualmente fornito dalla Società durante la vigenza del presente accordo.

5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che nessun compenso aggiuntivo spetterà alla Società in relazione a quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo 5.1, avendone le Parti tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 4 che precede.

Articolo 6 - Obbligo di riservatezza.

In considerazione degli impegni reciprocamente assunti tra le Parti nel presente Contratto, la Società, nel sottoscriverlo, si impegna ed obbliga, per tutta la durata del presente Contratto, per un periodo di 1 (un) anno successivo alla cessazione od allo scioglimento dello stesso:

(i) a non divulgare, né direttamente né indirettamente, a soggetti terzi senza il preventivo consenso scritto di il Cliente le informazioni, notizie e/o dati confidenziali, nonché i segreti di carattere commerciale o industriale relativi a il Cliente e/o a controllanti o controllate dalla, o collegate a il Cliente, di cui lo stesso la Società sia venuta a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dal presente Contratto;

(ii) a non utilizzare le predette informazioni, notizie e/o dati confidenziali, nonché i predetti segreti di carattere, commerciale o industriale, relativi alla il Cliente e/o a controllanti o a controllate dalla, o collegate alla, il Cliente , di cui alla punto (i) che precede, se non per le finalità previste dal presente Contratto.

Articolo 7 – Responsabilità della Società.

La Società sarà ritenuta responsabile dei danni cagionati dalla stessa e/o da suoi collaboratori e/o dipendenti, a il Cliente, ai suoi dipendenti, e/o ai beni ad essi appartenenti, che si verifichino durante lo svolgimento dell'incarico di Consulenza di cui al presente Contratto.

Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa.

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte del Consulente degli obblighi da esso assunti ai sensi degli articoli 1)

Oggetto, 2) Svolgimento dell'attività di Consulenza - Esclusiva e non concorrenza, 5) Diritto d'autore e diritti sui materiali forniti, 6) Obbligo di riservatezza, 7) Responsabilità della Società, mediante semplice comunicazione scritta in tal senso da inviarsi alla Società da parte di il Cliente. È fatto salvo il risarcimento dei danni tutti.

Articolo 9 - Clausole generali.

9.1 - I patti, termini e condizioni del presente Contratto costituiscono l'intero Contratto tra le Parti e superano tutte le precedenti intese scritte od orali tra di esse riguardanti l'oggetto del presente Contratto.

9.2 - Nel caso in cui una qualsiasi previsione del presente Contratto fosse nulla o non operante per disposizioni di legge, essa si intenderà non apposta e le altre disposizioni rimarranno in vigore e, se necessario, saranno modificate al fine di conservare lo spirito del presente Contratto.

9.3 - Tutte le comunicazioni da effettuarsi da una delle Parti all'altra saranno effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata, anche a mano o a mezzo telefax agli indirizzi delle Parti indicati nel presente Contratto o a quell'altro indirizzo che ciascuna delle Parti abbia notificato per iscritto all'altra. Qualsiasi comunicazione sarà considerata ricevuta quando l'inviante riceva la ricevuta di pervenuta comunicazione.

9.4 - Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto dalle Parti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

9.5 - Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente accordo ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 del codice civile.

Articolo 10 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non quivi previsto, le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno regolate dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile relativi alla disciplina dell'appalto di servizi.

Articolo 11 - Legge applicabile – Foro competente

11.1 - Il presente incarico è regolato dalla legge italiana.

11.2 - Le Parti dichiarano che competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano.

Milano, 28/12/2018

il Cliente **Astorri sas**

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c. e seguenti si approvano specificatamente le seguenti clausole:

Art. 2 - Svolgimento dell'attività di Consulenza – Esclusiva e non concorrenza, Art. 6 - Obbligo di riservatezza, Art.7 - Responsabilità della Società, Art.8 - Clausola risolutiva espressa.

il Cliente **Astorri sas**

.....

.....